

Pubblicato il 17/09/2018

N. 00895/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00925/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2018, proposto da

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato  
Sonia Fallico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex  
lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

*per l'annullamento*

del provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto di Venezia Prot. Uscita  
del 27.03.2018, Proc. 1247/17/AREA IV, notificato al ricorrente lo scorso  
24.05.2018 con il quale è stata decretata la revoca delle misure di accoglienza ex  
art. 23 comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 142/2015 ovvero di ogni atto e  
provvedimento connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Claudio  
Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che oggetto di gravame è il provvedimento 27.03.2018 con cui la Prefettura di Venezia ha disposto, ai sensi dell'art. 23, I comma, lett. e) del DLgs n. 142 del 2015, la revoca della misura di accoglienza riconosciuta all'odierno ricorrente (in quanto cittadino extracomunitario privo di mezzi di sussistenza e richiedente protezione internazionale) per avere egli tenuto - questa la motivazione *per relationem* (contenuta nella comunicazione di avvio del relativo procedimento) - un "*comportamento poco collaborativo con gli operatori, offensivo ed aggressivo verso gli stessi e gli altri ospiti...*";

che il ricorso - con cui l'interessato afferma l'illegittimità della determinazione prefettizia per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 23, I comma, lett. e) del DLgs n. 142 del 2015, per difetto di istruttoria e di motivazione e per mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta dal ricorrente - è fondato in quanto, con riferimento alla fattispecie normativa in argomento, deve, in particolare, accertarsi con sufficiente certezza la specifica condotta imputabile allo straniero, la cui gravità va valutata in rapporto alle esigenze di ordinato funzionamento delle strutture d'accoglienza, dovendosi dare conto attraverso un'adeguata motivazione degli elementi di fatto considerati e del percorso logico seguito per approdare alla determinazione assunta. L'obbligo istruttorio e motivazionale che grava sull'Amministrazione è tanto più pregnante laddove si consideri che l'esercizio del potere di revoca di cui si tratta va ad incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno, privandole di quel minimo d'assistenza che costituisce il primo e fondamentale livello di un percorso d'integrazione dell'interessato nel territorio, percorso altrimenti messo a rischio con pregiudizio non solo circoscritto al soggetto colpito dal provvedimento, ma esteso all'intero contesto sociale, atteso che lo straniero, in seguito all'allontanamento dal centro d'accoglienza, è costretto ad arrangiarsi in assenza di punti di riferimento;

che, dunque, ritiene il Collegio che nel caso in esame l'Amministrazione resistente abbia adottato la misura revocatoria a seguito di un'istruttoria frettolosa, inidonea ed inadeguata a supportare quel giudizio sulla gravità dell'azione attribuibile allo straniero che la disposizione applicata impone per legittimare la revoca della misura di accoglienza. La motivazione posta a corredo del provvedimento si rivela, infatti, priva di specifici riferimenti alla concreta condotta dell'interessato, limitandosi a richiamare in modo generico il concetto di allarme sociale, senza alcuna indicazione dei singoli episodi e delle vicende concretamente contestate;

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, le spese seguendo la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, PQM lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Liquida a carico dello Stato l'onorario spettante al difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre a € 220,00 per IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Claudio Rovis**